



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL
CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA** la Direttiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione);
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e s.m.i. *“Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”*, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta *“Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”*;
- VISTO** il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010;
- VISTO** il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 *“Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato”*;

- VISTA** la Convenzione del 6 luglio 2022, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, compresa la direttiva 2014/33/UE sopra citata;
- VISTA** la Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla *"presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello Sviluppo Economico"*;
- VISTO** il Decreto Legge n. 173 dell'11 novembre 2022 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri", convertito con modificazione dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, con cui è stata modificata la denominazione del Ministero dello Sviluppo Economico in Ministero delle imprese e del made in Italy;
- VISTO** il Decreto di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di valutazione della conformità ai sensi della Direttiva 2014/33/UE, a favore della società **Ecos Italia S.r.l.** con sede legale in in Via Santa Lucia, 39 – 80132 Napoli, emanato in data 30 dicembre 2019 da questa Direzione Generale con **scadenza 7 novembre 2023**;
- ACQUISITA** la Delibera del 28 febbraio 2023 (DC2023UTL013), del Comitato Settoriale di Accreditamento AR operante presso Accredia, Prot. DGMCTCNT 061240 del 3 marzo 2023, con la quale viene deliberato l'accREDITAMENTO nello schema ISP certificato di accREDITAMENTO **n. 0532ISP** con scadenza **27/02/2027** a fronte della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 a favore della Società **Ecos Italia S.r.l.** per lo svolgimento delle attività, ai sensi della Direttiva 2014/33/UE;
- CONSIDERATO** che l'Organismo ha ottenuto un accREDITAMENTO UNI CEI EN ISO/IEC 17065/2012 certificato n. **0293PRD**, relativo allo Schema Certificazioni di Prodotti con scadenza **7 novembre 2023**;
- CONSIDERATO** che l'Organismo ha ottenuto un accREDITAMENTO UNI CEI EN ISO/IEC 17020/2012 certificato n. **0532ISP**, relativo allo schema Ispezioni, con scadenza il **27 febbraio 2027** – Allegato V – (Esame finale degli ascensori)
- ACQUISITA** l'istanza Prot. 077809 del 20/03/2023 con la quale l'Organismo **Ecos Italia S.r.l.** ha chiesto l'autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività di certificazione, ai sensi della Direttiva 2014/33/UE citata;
- VALUTATA** la conformità dell'istanza alle disposizioni di cui all'art. 2 della Direttiva del Ministro;
- VALUTATA** altresì completezza e rispondenza della documentazione allegata all'istanza alle prescrizioni di cui all'art. 5 della Direttiva del Ministro;
- ACQUISITE** agli atti, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85

del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

VISTA la Legge 6 febbraio 1996, n. 52, “*Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all’autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l’art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell’attuazione delle disposizioni dell’Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

VISTO il Decreto interministeriale del 28 gennaio 2022 di individuazione delle tariffe da corrispondere al Ministro dello Sviluppo Economico e al il Ministro del lavoro e delle politiche sociali da parte degli Organismi di certificazione della conformità per la Direttiva macchine 2006/42/CE, per il Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) e per la Direttiva ascensori 2014/33/UE;

ACCERTATO l’avvenuto pagamento in data 16/03/2023 per l’importo di euro 349,00, relativo alla tariffa dovuta al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del citato sopra citato decreto;

ACCERTATO, inoltre l’avvenuto pagamento in data 16/03/2023 per l’importo di euro 41,68, relativo alla tariffa dovuta al Ministero del lavoro, ai sensi, dell’art. 3 del comma 3 del citato decreto;

VISTA la nota 16 febbraio 2023, prot. MIMIT n. 915 del Segretario Generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che, di seguito alla vacanza della posizione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del consumatore e la Normativa tecnica, nelle more dell’individuazione del nuovo titolare fornisce indicazioni operative al fine di assicurare la continuità amministrativa delle attività della divisione;

SENTITO il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all’articolo 9, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

DECRETA

Art.1

1. La società **Ecoss Italia S.r.l.** (P.IVA 09032261217), con sede legale in Via Santa Lucia, 39 – 80132 Napoli e operativa in Via Giovanni Porzio, 80143 Napoli (NA),

è **autorizzata** ad effettuare l'attività di certificazione, ai sensi della Direttiva 2014/33/UE e del D.P.R. n. 162/99 e s.m.i. "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori", per i seguenti prodotti, allegati e moduli di valutazione della conformità:

- **Schema PRD a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012** certificato n. **0293PRD** con scadenza **7/11/2023**.

Allegato VIII – Modulo G (Conformità basata sulla verifica dell'unità per gli ascensori)

- **Schema ISP a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012** certificato n. **0532ISP** con scadenza **27/02/2027**.

Allegato V Esame finale degli ascensori.

2. L'Organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 32 della Direttiva 2014/33/UE.

Art. 2

1. La presente autorizzazione, relativa agli schemi di cui all'Art.1 comma 1 del presente decreto, decorre dalla data di notifica all'organismo del decreto ed è notificata alla Commissione Europea. La citata autorizzazione è valida fino:
 - Al **7 novembre 2023**, data di scadenza del certificato di accreditamento n. **02932PRD**.
 - Al **27 febbraio 2027**, data di scadenza del certificato di accreditamento n. **0532ISP**.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1

Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione VII - Organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione VII, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4

1. Qualora il Ministero delle Imprese e del Made in Italy accerti o sia informato che un Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'art. 24 della Direttiva 2014/33/UE, o non adempie i suoi obblighi, ovvero, riceva comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accreditamento, sospende o revoca l'autorizzazione e la relativa notifica.

Art. 5

2. 1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (www.mise.gov.it); sezione "*Mercato*", area "*Normativa tecnica*", voce "*Organismi di valutazione delle conformità*", accedendo "*Consulta la banca dati*".
- 3.
- 4.

Art. 6

1. Il presente Decreto sostituisce integralmente il precedente emanato da questa Direzione Generale in data **30/12/2019**, con scadenza al **7 novembre 2023**.

Per IL DIRETTORE GENERALE
per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela
del Consumatore e la Normativa Tecnica
Il Dirigente
(*Dr. Mario Tommasino*)